

ALIQUOTE

Immobili posseduti dallo Stato e nel proprio territorio dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4 Dlvo 504/92 e comunque destinati esclusivamente ai compiti istituzionali	ESENTI
Fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9	ESENTI
Fabbricati ad uso culturale ex art 5-bis DPR 601/73	ESENTI
Terreni agricoli ricadenti in aree montane o collinari delimitate ai sensi dell'articolo 15 legge 984/77 e fabbricati rurali strumentali ubicati in tali zone	ESENTI
Fabbricati ad uso abitativo (abitazione principale) e relative pertinenze, esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2,C/6,C/7, nel massimo di tre e una per categoria catastale.	0,4 per cento
Aree fabbricabili e immobili in generale	0,76 per cento
Immobili posseduti all'estero	0,76 per cento
Fabbricati, anche rurali, ad uso abitativo diverse dalla prima abitazione	0,76 per cento
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari	0,4 per cento
L'aliquota per le unità immobiliari regolarmente assegnate dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Dpr 24 luglio 1977 n. 616.	0,4 per cento
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, se non locati e per la durata di tre anni dall'ultimazione dei lavori.	0,38 per cento
L'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazioni non risulti locata	0,4 per cento
Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata.	0,76
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 40 del TUIR e per gli immobili posseduti da soggetti passivi IRES	0,50 per cento
Immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di cui all'art.	

7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e ss modificazioni se oltre che utilizzati, siano anche posseduti dalla persona giuridica o persona fisica utilizzatore	0,56 per cento
Immobili utilizzati per le attività di cui al precedente punto 1 sono esentati dall'imposta se utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, ex articolo 73, comma 1, lettera c del TUIR.	ESENTE L'esenzione opera solo se le attività sono svolte con le modalità non commerciali. Qualora l'unità immobiliare abbia utilizzazione mista l'esercizio si applica solo alla frazione di unità immobiliare nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale.
Immobili locati, per uso di abitazione, la cui locazione abbia durata non inferiore ai quattro anni.	0,4 per cento

RIDUZIONI

1. Per i fabbricati di interesse storico o artistico si applica la riduzione al cinquanta per cento dell'imposta dovuta
2. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, si applica la riduzione al cinquanta per cento dell'imposta dovuta limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni

DETRAZIONI

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Limitatamente agli anni 2012 e 2013 la detrazione di 200 euro è maggiorata di 50 euro, sino ad un massimo di euro 400, per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale anche se non fiscalmente a carico del soggetto passivo.
4. Ai sensi dell'articolo 13 comma 10 L 214/2011 le detrazioni di cui ai precedenti punti 1,2 e 3 si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi delle case popolari
5. L'aliquota e la detrazione per abitazione principale è altresì applicata, , nel caso in cui l'unità immobiliare sia posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare stessa non risulti locata
6. Le maggiorazioni sulle detrazioni per la prima abitazione si applicano, nell'ipotesi prevista nel precedente punto 5 nel caso in cui i figli dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente negli immobili in oggetto
7. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale e le detrazioni, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
8. La detrazione principale sull'immobile adibito ad abitazione principale è aumentata di ulteriori 100 euro per particolari situazioni di disagio economico
9. Ai fini dell'applicazione dell'ulteriore detrazione di cui al precedente punto si intende "particolare disagio economico" un reddito annuo familiare, risultante da certificazione ISE, non superiore all'importo annuo previsto dalla pensione sociale

10. La detrazione di cui al precedente punto 9 dura per la durata del particolare disagio economico .